



C.F. 80030260238

Città di Oppeano

Provincia di Verona

Ufficio del SINDACO

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. **32**

Oppeano, li 17/09/2020

prot. n. **14291**

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' VENATORIA (DIVIETO DI CACCIA), IN AREA BOSCHIVA DI VIA ISOLO, PER I GIORNI 26 E 27 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00.

IL SINDACO

PREMESSO CHE nella programmazione delle Giornate Europee del Patrimonio del 26 – 27 settembre 2020 è prevista la visita guidata di un bosco di pianura naturaliforme con prevalenza di querce di pianura (farnie) con piante di sottobosco, sito in via Isolo

RILEVATO CHE l'area dove si svolge tale evento rientra tra le zone dove si svolge anche l'attività venatoria per la corrente stagione 2020/2021

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sospensione temporanea dell'attività venatoria interessante tali aree ubicate in via Isolo, precisamente nelle aree distinte in catasto terreni del comune di Oppeano al Foglio 31 particelle 12, 13, 171, 173 per le giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvando con D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene;

ORDINA

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' VENATORIA "DIVIETO DI CACCIA" nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2020, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, nell'area interessata dalla visita guidata di un bosco di pianura naturaliforme, precisamente distinta in catasto terreni del comune di Oppeano al Foglio 31 particelle 12, 13, 171, 173.

ORDINA, altresì,

al Sig. Luigi Pellini, organizzatore dell'evento, in collaborazione con Wigwam Local Community "Colognese Veneto" Italy comitato ALBAN – Aleanza per i Boschi di Pianura e le Aree Naturali, cui la presente viene debitamente notificata:

- 1) **l'installazione** di adeguata segnaletica "DIVIETO DI CACCIA", almeno quarantotto ore prima dell'inizio della manifestazione;
- 2) **la predisposizione** di idonea segnaletica, di cui al presente provvedimento, nelle aree interessate dall'evento, ivi compreso il mantenimento della stessa in buono stato;
- 3) **la predisposizione** di un'adeguata sorveglianza, tramite persone/volontari debitamente incaricati (stewart), muniti di casacca catarifrangente, di tutte le aree interessate al presente provvedimento, in modo che tutti gli utenti siano resi edotti del provvedimento in questione;
- 4) **l'obbligo** di adozione di tutti i necessari accorgimenti per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone per garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi responsabilità per danno o pericolo dovesse verificarsi.

DISPONE

che il presente atto:

- venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito Istituzionale;
- che sia trasmesso, per la corretta applicazione:
 - al Comando Polizia Locale di questo Comune;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Oppeano;
 - al Comando Carabinieri Nucleo Forestale di Verona;
 - alla Polizia Provinciale di Verona, all'attenzione del comandante dott.ssa Anna Maggio;
 - alla Prefettura di Verona ufficio distrettuale di governo;
- Che sia notificato mediante pec alle principali Associazioni Venatorie anche locali.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto con Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla notifica, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori verrà determinata una sanzione amministrativa da € 50,00 (cinquanta) ad € 500,00 (cinquecento), pagamento in misura ridotta in € 100,00 (*Cento/00*) ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6 bis del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni in L. 24.07.2008, n. 125, salvo che non siano sanzionate dal T.U.L.P.S. o costituiscano più grave reato.

IL SINDACO
rag. Pietro Luigi Giaretta

